

Bollette del gas, a chi spetta la riduzione IVA al 5%

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 17/E (in allegato) del 3 dicembre, chiarisce a chi spetta l'agevolazione IVA del **Decreto Energia** e cosa si intende per somministrazione uso civile e industriale di gas. [CNA](#) segnala che il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede:

- l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
- la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
- la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
- la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

Riduzione dell'aliquota IVA al 5% sulle bollette di gas

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre** 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante

dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

La disposizione riduce temporaneamente al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per **usi civili e industriali**. L'aliquota IVA del 5 per cento è, quindi, applicabile, seppure in via temporanea sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. Per quanto concerne gli usi industriali, il comma 3 ricomprende in questi ultimi «gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle **attività artigianali** ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli **esercizi di ristorazione**, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti».

Validità temporale della riduzione

L'agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano

semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all'ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

[Circolare n. 17 E _ aliquote gasScarica](#)